

Terzo settore e sanità: tra prospettive e nuove opportunità

Nel Codice del Terzo Settore assume rilevanza l'ambito degli interventi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. La necessità di una riorganizzazione e valorizzazione della medicina territoriale si è resa evidente dal momento dell'emergenza sanitaria, e gli enti del Terzo Settore possono svolgere un ruolo attivo di collaborazione con i professionisti sanitari a tale scopo.

Cristiana Mei

Avvocato Cassazionista del Foro di Roma

ABSTRACT

The Third Sector is now a firmly established reality within our legal system and can serve as a catalyst for the development and enhancement of the healthcare sector, as well as a valuable resource for community-based medicine, which will shape the future trajectory of the healthcare system. Understanding its potential can enable healthcare professionals to identify the opportunities it presents, which are now impossible to ignore.

ABSTRACT

Il Terzo Settore è ormai una realtà consolidata nel nostro sistema giuridico e può costituire un elemento di sviluppo ed implementazione del settore sanitario nonché risorsa anche per la medicina di prossimità, che delinea i prossimi sviluppi del sistema sanitario. Conoscerne le potenzialità può consentire all'operatore sanitario di coglierne gli elementi di opportunità di cui ormai è impossibile non tenere conto.

COS'È IL TERZO SETTORE

C'è un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l'interesse delle comunità perché presenta alcune caratteristiche comuni con entrambi i settori.

Esso condivide con le istituzioni pubbliche la propria missione, svolgendo attività di interesse generale, ma, nello stesso tempo, condivide con il mercato la caratteristica di essere formato da soggetti privati, pur rimanendo, appunto, "soggetto terzo" rispetto ad entrambi. Il Terzo Settore esiste da decenni, ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l'avvio della riforma che lo ha interessato, ne ha definito i confini e le regole di funzionamento attraverso l'emanazione di un vero e proprio Codice.

Infatti, è proprio la legge di delega al governo per l'adozione del Codice del Terzo Settore, la n. 106 del 2016, a darci un'esaustiva definizione del Terzo Settore: "Per Terzo Settore si intende il complesso degli

enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non sono esplicitamente enti del Terzo Settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Il Codice del Terzo Settore elenca, poi, gli obiettivi generali (art. 1 del d.lgs. 117/2017) alla luce dei quali si può, in prima approssimazione, ritenere che le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale debbano essere dirette quantomeno a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Nel Codice del Terzo Settore prendono vita tutta una serie di principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale ovvero la «libertà di associazione» recata dall'art. 18 della Costituzione ma, ancor prima, la tutela delle formazioni sociali prevista dall'art. 2 della Costituzione; l'art.4, a monte del quale il cittadino deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società, dando rilievo al valore della partecipazione

e alla valorizzazione del pluralismo sociale; nonché, ancora, l'art. 118 Cost., rispetto al quale emerge che *"lo spazio amministrativo non è più un'area riservata ai soggetti pubblici, ma diventa un luogo in cui devono poter operare anche i soggetti che sono espressione spontanea della società"*.

Sicché si può affermare che i soggetti del Terzo Settore concorrono al perseguimento di interessi generali, pur essendo soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Infatti, è proprio laddove il soggetto, singolo o in formazione sociale che sia, si protende, per sua iniziativa spontanea, verso i consociati, siano essi gli stessi aderenti o altri soggetti esterni della collettività, per soddisfare esigenze di solidarietà, che si rinviene quella solidarietà priva di qualsiasi connotato di obbligatorietà, che contraddistingue la categoria del Terzo Settore.

TERZO SETTORE E SANITÀ

Il Codice del Terzo Settore definisce in maniera tassativa gli ambiti di interesse generale che sono perseguiti dagli Enti del Terzo Settore quale attività esclusiva o principale.

Tra questi, per quanto di nostro interesse, assume rilevanza quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettere b) e c) del Codice ovvero l'ambito degli interventi e delle prestazioni sanitarie e quello delle prestazioni socio-sanitarie.

Nel settore sanitario è di rilievo la riserva che il legislatore ha previsto con riferimento ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza per i quali ha previsto un affidamento diretto e prioritario alle organizzazioni di volontariato quali Enti del Terzo Settore, riconducendolo a quei casi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'esplicitamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

TERZO SETTORE, SANITÀ E PNRR

Dall'emergenza sanitaria è emerso con forza che le dimensioni di cura e salute, di sanità e benessere sociale devono necessariamente condurre nel nostro

Paese ad una riorganizzazione e ad una valorizzazione della medicina territoriale che tenga insieme aspetti sociali e sanitari, facendo perno sulla persona e sui diritti dei cittadini. Le risorse stanziare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano, in tal senso, un'occasione unica per cercare di riprogrammare e riprogettare l'intera filiera. Non senza però inquadrare correttamente il ruolo di tutti gli attori coinvolti e operanti sul lato dell'offerta, tra cui gli Enti di Terzo Settore incluse le cooperative sociali, che operano nel settore sanitario e socio-assistenziale. Questi attori rappresentano un bacino produttivo ed occupazionale estremamente importante.

Nella sezione dedicata alla sanità, il Terzo Settore può svolgere diversi ruoli chiave: dall'**implementazione di servizi innovativi**, attraverso l'inclusione di progetti pilota per nuovi modelli di assistenza domiciliare, iniziative di telemedicina o programmi di prevenzione e sensibilizzazione; **l'integrazione dei servizi sanitari tradizionali**, offrendo supporto sociale, assistenza psicologica e terapie complementari. Il Terzo Settore appare, inoltre, fondamentale nel **combattere le disuguaglianze in ambito sanitario e promuovere l'inclusione sociale**, focalizzandosi su gruppi vulnerabili o svantaggiati ed offrendo loro servizi specifici per migliorare l'accesso alle cure e ridurre le disparità di salute.

L'apporto del Terzo Settore può contribuire a promuovere **soluzioni sostenibili nel settore sanitario**, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse, attraverso programmi di riutilizzo di attrezzature mediche o iniziative di riduzione dell'impatto ambientale delle strutture sanitarie.

La caratteristica di prossimità degli Enti del Terzo Settore rispetto al proprio territorio favorisce, inoltre, **il coinvolgimento attivo dei cittadini nella progettazione e nella gestione dei servizi sanitari**, promuovendo la partecipazione civica e la democrazia partecipativa nel settore sanitario e migliorando la qualità e l'efficacia delle decisioni e dei servizi, coinvolgendo la comunità nella definizione delle priorità di ricerca e nel processo di sviluppo di soluzioni innovative.

Il Terzo Settore, dunque, con il suo approccio centrato sulle persone e la sua capacità di innovazione

sociale, può contribuire in modo significativo al successo del PNRR nel settore sanitario.

Per quanto di nostro interesse l'implementazione dei servizi sanitari con un focus sulla medicina di base è un aspetto fondamentale in cui il Terzo Settore può svolgere un ruolo cruciale nel contesto del PNRR o in qualsiasi contesto di sviluppo sanitario.

Infatti, la medicina di base è fondamentale per garantire cure accessibili, preventive e coordinate per i pazienti, soprattutto nelle comunità locali, rispetto alle quali il Terzo Settore può accedere alla gestione di centri sanitari di comunità, offrendo servizi di medicina di base, come visite mediche, screening di base, vaccinazioni, cure preventive e gestione delle malattie croniche. Queste strutture sono fondamentali per garantire l'accesso ai servizi sanitari di base, soprattutto nelle aree rurali o svantaggiate.

Il Terzo Settore si sta, via via, affermando anche nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare per i pazienti anziani, disabili o cronici. Questi programmi includono visite domiciliari da parte di infermieri o operatori sanitari per monitorare le condizioni dei pazienti, somministrare terapie e fornire supporto emotivo e pratico.

Gli enti del Terzo Settore possono svolgere un ruolo attivo di collaborazione con i professionisti sanitari, quali medici di base, infermieri e altri professionisti sanitari per fornire servizi integrati e coordinati. Questa collaborazione aiuta a ottimizzare le risorse e garantire una migliore gestione dei pazienti, soprattutto per quelli con malattie croniche o complesse.

In ultimo ma non ultimo, le organizzazioni del Terzo Settore possono svolgere un ruolo cruciale nel **monitorare l'efficacia e la qualità dei servizi di medicina di base**. Questo include la raccolta di *feedback* dai pazienti, la valutazione dell'accessibilità e dell'equità dei servizi, nonché il coinvolgimento attivo della comunità nella definizione delle priorità sanitarie locali.

In conclusione, il Terzo Settore può contribuire in modo significativo all'implementazione dei servizi di medicina di base, garantendo cure accessibili, preventive e coordinate per le comunità locali, svolgendo un ruolo catalizzatore nel migliorare l'accesso ai servizi sanitari di base e promuovere il benessere generale della popolazione.

CONCLUSIONI

L'esame della normativa e l'approfondimento delle possibili linee di sviluppo degli Enti del Terzo Settore e dell'apporto che questi possono dare al settore sanitario disvelano al professionista sanitario nuovi interlocutori e nuovi strumenti giuridici con cui pensare un futuro condiviso al fine di aumentare l'impatto dell'opera individuale, realizzando un effetto moltiplicatore della propria azione sui pazienti, cui quotidianamente la prestazione medica ed assistenziale viene prestata.

Bibliografia

- BARILE P., Associazione (diritto di), in Enciclopedia del diritto, III, Milano, 1958, 837, e già in precedenza, Id., Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953; Id., Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984.
- BERTI G., Interpretazione costituzionale, Padova, 1990, p. 381 ss., per il quale nel concetto di formazione sociale coesistono profili pubblici e privati, grazie alla connessione con le disposizioni dell'art. 18 Cost.
- LA PORTA S., L'organizzazione delle libertà sociali, Milano, 2004.
- GIGLIONI F., Sussidiarietà orizzontale e Terzo Settore, in Labsus.org., 19 ottobre 2002 PACE A., Commento all'art. 18 Cost., in G. BRANCA (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1977, 191; U. DE SIERVO, Associazione (libertà di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, I.
- RIDOLA P., Associazione (libertà di), in Enc. giur. Treccani, IV.
- ROSSI E., Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova, 1989.
- Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
- Codice del Terzo Settore d.lgs. 117/2017
- Legge delega n. 106 del 2016